

Operazioni in contanti nel turismo da comunicare

Dal 4 luglio 2017, il limite per l'utilizzo del contante in deroga è stato ridotto a 10.000 euro

/ Emanuele GRECO e Maurizio MEOLI

Il recepimento della direttiva [2015/849/UE](#) (mediante DLgs. 25 maggio 2017 n. [90](#)) ha comportato la **riduzione** da 15.000 a 10.000 euro del limite di utilizzo del contante da parte di commercianti al minuto e agenzie di viaggio.

Lo prevede l'[art. 8](#) comma 15 del DLgs. 90/2017, il quale modifica l'[art. 3](#) comma 1 del DL 16/2012, contenente la disciplina di deroga dei limiti di trasferimento del denaro contante in favore dei **commercianti al minuto** e delle agenzie di viaggio, per gli acquisti di beni o servizi effettuati dalle persone fisiche di cittadinanza extra-Ue ed extra SEE, residenti al di fuori del territorio dello Stato.

I soggetti menzionati possono, infatti, godere di un **più elevato limite** al trasferimento del contante (rispetto all'importo ordinario di 3.000 euro *ex* [art. 49](#) comma 1 del DLgs. 231/2007), a condizione che pongano in essere specifici adempimenti, ovvero:

- inviare all'Agenzia delle Entrate una "comunicazione preventiva" di adesione alla disciplina (*cf.* provv. Agenzia delle Entrate nn. [45160/2012](#) e [89780/2012](#));
- fotocopiare il passaporto dell'acquirente;
- acquisire un'autocertificazione relativa a cittadinanza e residenza dello stesso, al momento di effettuazione dell'operazione;
- versare il contante incassato in un proprio conto corrente bancario nel primo giorno ferialo successivo a quello dell'operazione, rilasciando alla banca copia della ricevuta della comunicazione preventiva di cui sopra.

Il suddetto limite, precedentemente fissato nell'importo di 15.000 euro, è stato **ridotto a 10.000** euro per effetto delle modifiche di cui all'[art. 8](#) comma 15 del DLgs. 90/2017, a valere dal 4 luglio 2017 (data di entrata in vigore del decreto).

La novità normativa discende dal recepimento dell'[art. 2](#), par. 1, n. 3, lett. e) della direttiva 2015/849/UE.

In esito a tale intervento, sembra possibile ritenere che la **comunicazione preventiva** che i commercianti al minuto e le agenzie di viaggio devono effettuare all'Agenzia delle Entrate per rientrare nel regime di deroga in questione riguardi solamente coloro che, non avendolo già fatto, intendono aderire ad esso, mentre nessun rinnovo deve essere effettuato dai soggetti che già operano al di sopra del limite minimo (attuale) di 3.000 euro, a prescindere dal fatto che il limite massimo sia sceso da 15.000 a 10.000 euro.

Un ulteriore profilo da considerare attiene al successivo riepilogo delle operazioni in questione, ai sensi dell'[art. 3](#) comma 2-*bis* del DL 16/2012, nell'ambito del modello polivalente (approvato con provv. Agenzia delle Entrate n. 94908/2013).

L'abolizione di tutti gli altri adempimenti incorporati nel **modello polivalente** ("spesometro" nella versione valida sino al periodo d'imposta 2016, comunicazione black list, comunicazione delle autofatture da San Marino, comunicazione dei contratti stipulati da società di leasing e noleggio), infatti, non fa venir meno l'obbligo comunicativo per le vendite in contanti effettuate da commercianti al minuto e agenzie di viaggio verso soggetti extra-Ue (riepilogate nel quadro TU del modello).

Il **termine per comunicare**, in via riepilogativa, le operazioni effettuate nel 2017, è quello del 10 aprile 2018 (per i soggetti IVA mensili) ovvero del 20 aprile 2018 (per i soggetti IVA trimestrali).

Tanto premesso, andrebbe valutato un coordinamento dell'adempimento con il nuovo obbligo di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute per le agenzie di viaggio (senza limiti di importo) a norma del nuovo [art. 21](#) del DL 78/2010.

Essendo le **agenzie di viaggio** integralmente sottoposte all'obbligo di emissione della fattura per la generalità delle vendite effettuate, i dati saranno già in possesso dell'Agenzia delle Entrate rispettivamente il 28 settembre 2017 (per il primo semestre 2017) e il 28 febbraio 2018 (per il secondo semestre 2017). Nel quadro TU, da presentarsi entro il 10 o 20 aprile 2018, verrebbe, invece, fornita specifica evidenza delle sole operazioni per le quali il pagamento è avvenuto in contanti.

Analogo ragionamento dovrebbe riguardare quei **commercianti al minuto** che, per l'anno d'imposta 2017, hanno aderito al regime opzionale di comunicazione dei dati dei corrispettivi *ex* [art. 2](#) comma 1 del DLgs. 127/2015, e che sarebbero tenuti a comunicare nuovamente i dati relativi alle vendite per le quali è stato utilizzato il contante.

Da ultimo, va ricordato che l'obbligo comunicativo in esame attiene, letteralmente, alle operazioni di importo unitario non inferiore a 1.000 (e, chiaramente, non superiore a 9.999,99 euro). Ciò in quanto la norma non è stata modificata nel momento in cui la soglia minima ordinaria per l'utilizzo del contante è stata innalzata da 1.000 a 3.000 euro con effetto dal 1° gennaio 2016.

In definitiva, se fino al 31 dicembre 2015 la deroga operava nell'intervallo tra 1.000 euro e 15.000 euro (come indicato nel modello), oggi la "fascia da monitorare" appare certa nel suo **importo massimo** (9.999,99 euro), ma incerta in quello minimo; non sembra, infatti, ragionevole richiedere la comunicazione anche delle operazioni di importi compresi tra 1.000 e 2.999,99 euro, trattandosi di atti "liberi" e non rientranti nella deroga.